

# Giurisprudenza di legittimità in materia penale militare

- Anno 2012 -

In data 27 maggio 2013 è stato completato il deposito delle decisioni adottate nel corso dell'anno 2012 dalla Corte di cassazione in merito a processi penali militari.

I moderni sistemi informatici permettono rapide e sempre aggiornate ricerche di giurisprudenza; ciononostante, è parso utile a questo Ufficio raccogliere in un unico documento le indicazioni più significative contenute in detti provvedimenti in modo da avere uno strumento di consultazione che consenta con immediatezza una verifica sull'eventuale esistenza di decisioni recenti, sui singoli punti di interesse, maturate nell'ambito di processi penali militari.

I provvedimenti devono intendersi sempre emessi dalla Sez. I della Corte, tranne i casi, specificamente indicati, in cui essi provengono dalla Sez. VII.

Stante il carattere esclusivamente ricognitivo del lavoro, i brani delle sentenze sono riportati nella loro formulazione letterale, al di là di irrinunciabili raccordi lessicali, e senza commento (adesivo o critico) sul contenuto delle decisioni.

Si pubblica la raccolta con l'auspicio che l'iniziativa si riveli di effettivo ausilio per l'attività dei magistrati militari così da confortare questo Ufficio nell'intento di ripeterla anche negli anni avvenire.

Luigi Maria FLAMINI  
Sost. Proc. Gen. Mil.

## Diritto sostantivo

### a) Rivelazione di notizie riservate

Nel valutare se l'attività di addestramento militare rientri o meno tra le materie qualificabili come riservate ed in relazione alle quali la relazione dell'obbligo di riservatezza abbia rilevanza penale, la Corte ha stabilito che *"Al fine di dare adeguata risposta al quesito come innanzi posto è necessario verificare l'ambito normativo delle materie militari riservate, operazione interpretativa correttamente eseguita dalla corte di merito, che ha richiamato l'art. 235 del codice dell'ordinamento militare il quale stabilisce che il segreto*

sugli atti è disciplinato dalla L. 124/2007 e da decreti amministrativi della presidenza del consiglio tra i quali il d.p.c.m. n. 7 del 12.6.2009 esplicitamente rimanda, con l'allegato C), ai fini di delimitare l'ambito di riservatezza delle notizie militari, al R.D. 11.7.1941 n. 1611, atto normativo quest'ultimo abrogato dall'art. 2268, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. e cioè dal dì 8 ottobre 2010, ma, ciò nondimeno parzialmente recuperato nella sua vigenza normativa dal richiamo legislativo appena indicato. Orbene, secondo detta norma l'elenco delle materie di carattere militare, o comunque concernenti l'efficienza bellica del paese, di cui nell'interesse della sicurezza dello Stato deve intendersi vietata la divulgazione di notizie, per quanto d'interesse nel presente processo, sono indicate al punto sub 2 dell'allegato, il quale recita testualmente:

## *2.- Efficienza ed impiego delle Forze armate.*

*Esercitazioni e manovre delle forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi. Grado di addestramento e di allevamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra. Interpretando tale norma i giudici di merito hanno ritenuto che l'attività addestrativa in atto la sera del 25.9.2009 in Grazzanise, attività consistente in un volo notturno con atterraggio in condizioni di bassa luminosità, sia riferibile alla nozione di "grado di addestramento" in quanto idonea a rendere riconoscibile all'esterno dello indice di capacità operativa, mentre, ad avviso della difesa, un'azione addestrativa è concetto giuridico diverso da quello di grado di "addestramento", di guisa che, nella fattispecie in esame, si deve escludere la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla norma incriminatrice dappoiché non rivelata nessuna notizia riservata.*

*Ad avviso della Corte deve ritenersi fondata la soluzione giuridica data alla fattispecie dalla difesa ricorrente. Ed invero l'attività addestrativa data dal volo tattico di aereo militare in ora notturna con atterraggio in condizioni di bassa luminosità pur considerando le caratteristiche delle operazioni svolte, di particolare difficoltà e finalizzate a fronteggiare specifiche condizioni ambientali da superare in contesti di pericolo, non può considerarsi di per sé espressiva del grado di addestramento raggiunto dalle forze aeree, grado di addestramento che la norma considera meritevole di riservatezza nell'interesse della sicurezza dello Stato. Il grado di addestramento infatti, è dato non già dalla singola esperienza amministrativa, ma dagli esiti consolidati della complessiva opera di formazione, della quale il singolo episodio operativo è mero momento preparatorio. Il reato contestato, pertanto, non sussiste, giacché le notizie relative al singolo momento addestrativo non hanno carattere di riservatezza in quanto non contemplate tra quelle normativamente qualificate come tali ai sensi del punto 2 dell'allegato al R.D. 1611/1941, richiamato dal d.p.c.m. n. 7 del 12.6.2009" (sent. 787 del 28.9.2012).*

## b) Violata consegna

A proposito del reato di violata consegna di cui all'art. 120 c.p.m.p. si è ribadito che *“la nozione di consegna ai fini della citata norma comprende l'intero complesso di prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un determinato servizio al fine di regolarne le modalità di esecuzione e dalle quali non è consentito discostarsi (Sez.1 n. 30693, 11.07.2007 Demanuele, rv. 237351). D'altro canto a norma dell'art. 26, comma 1, del regolamento di disciplina militare, approvato con d.p.r. m. 545 del 1986, anche le disposizioni di carattere generale, rilevanti ai fini della corretta esecuzione di un servizio, formano parte integrante della consegna e ciò indipendentemente dal loro specifico e diretto richiamo nel particolare ordine impartito”* (sent. 317 del 28.3.2012).

## c) Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri

Quanto al c.d. reato di imbarco clandestino (art. 135 c.p.m.p.), si è rilevato che tale norma incriminatrice *“punisce il militare che imbarchi arbitrariamente merci o passeggeri a bordo di navi e aeromobili militari, e non richiede che la condotta sia finalizzata a profitto per sé o per altri. L'avverbio “arbitrariamente” che connota la condotta di imbarco, serve a definire la contrarietà ad ogni norma che regoli l'amministrazione e la gestione delle navi o degli aeromobili militari, e non già a qualificare di intenti di profitto personale i comportamenti puniti. Il fatto che gli imbarchi di merci furono compiuti per finalità di risanamento della contabilità dell'organismo di supporto logistico (OSL) non ha alcuna incidenza sull'elemento soggettivo, che implica la volontà degli imbarchi e la consapevolezza della loro contrarietà alla normativa di riferimento per la gestione della nave, a prescindere dalla conoscenza, al più rilevante in termini di connivenza, che di quegli imbarchi potessero avere i Comandi superiori”* (sent. 1115 del 20.11.2012).

## d) Reati di assenza dal servizio

La Corte ha ribadito il principio secondo cui *“la parte di assenza arbitraria successiva a condanna di primo grado per il delitto di diserzione costituisce il nuovo reato di diserzione, anche se non ha la durata minima di cinque giorni prescritta dall'art. 148 cod. pen. pace, in quanto detto delitto ha carattere permanente e nella fase della permanenza successiva all'atto interruttivo è ravvisabile un fatto storicamente diverso da quello precedente, come tale integrativo di un reato identico, ma nuovo”* (sent. 563 del 23.5.2012).

Si è anche precisato che il reato militare di diserzione *“non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare che dispensi dal servizio, fosse carpita con dolo”* (sent. 1508 del 23.5.2012).

A proposito dei rapporti tra il reato di simulazione di infermità e quello di diserzione, richiamata la giurisprudenza secondo cui il reato di diserzione *“non è configurabile in presenza di un provvedimento dell'autorità militare di dispensa dal servizio, anche quando esso sia viziato da reato di simulazione (Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 6 marzo 2001, Ambrosio, rv. 218915)”*, si è aggiunto che *“La soluzione deve essere condivisa, in quanto trova base giustificativa nella struttura del reato di diserzione. Invero, premesso che, conformemente alla previsione dell'art. 148 cpm, n. 1, all'imputato è stata contestata la condotta di non aver fatto rientro al corpo rimanendo assente senza giustificato motivo, giustificazione come appena detto viceversa documentalmente provata, l'espedito della simulazione di un intervento chirurgico mai eseguito, non consente di ritenere venuta meno la giustificazione dell'assenza stessa”* (sent. 789 del 28.9.2012).

Quanto alla prova dei reati di diserzione, si è affermato che, ove l'assenza sia stata giustificata dall'imputato adducendo uno stato di malattia, di per sé *“il tempo di presentazione della certificazione medica non priva la stessa della sua validità scientifica ed attestativa”* (sent. 789 del 28.9.2012).

#### e) Distruzione o deterioramento di cose mobili militari

La Corte ha qualificato come reato comune di falso per soppressione anziché come distruzione di cosa mobile militare la distruzione del foglio contenente le note caratteristiche di un militare così motivando: *“la cosa materiale distrutta, oggetto della condotta delittuosa, costituiva (come espressamente enunciato nel capo di impugnazione) il supporto cartaceo recante la redazione del provvedimento della Amministrazione Militare di valutazione del servizio del graduato, sicché l'azione di costui ha comportato la distruzione dell'atto pubblico”* (sent. 780 del 28.9.2012).

#### f) Abuso di autorità e insubordinazione

Quanto alle modalità della condotta, si è affermato che *“L'espressione “figlio di puttana” la frase “mi hai rotto il cazzo”, l'accusa “mi hai fatto due palle così” si appalesano in sé ingiuriose dappoiché del tutto idonee ad offendere l'onorabilità e il decoro di qualsiasi persona normale, ma, nello specifico, se riferite da un sottoposto ad un superiore gerarchico nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, funzioni di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto alla criminalità, vieppiù acquisiscono una valenza gravemente insultante non tollerabile, un carattere dirompente dell'unitarietà dell'ufficio e della funzione pubblica esercitata, una indiscutibile valenza penalistica”* (sent. 2620 del 28.9.2012).

In relazione al disposto di cui all'art. 199 c.p.m.p., la Corte ha ritenuto integrata la connessione tra la minaccia e la ragioni di servizio in un'ipotesi in cui l'imputato aveva motivato l'intervento delittuoso di

natura minatoria “asserendo che, se la parte lesa non avesse “ritirato” la denuncia, la pendenza delle indagini avrebbe compromesso la missione in Kosovo del sottufficiale” (sent. 566 del 23.5.2012).

In termini ricognitivi della pregressa giurisprudenza sul punto, si è inoltre affermato: “Nel ravvisare la ricorrenza della causa di esclusione di cui art. 199 cod. pen., nella condotta di “un militare in licenza in abiti civili che, in stato di ebbrezza alcoolica, inveiva all’indirizzo di appartenenti dei carabinieri, intervenuti in un locale pubblico su segnalazione di alcuni avventori” questa Corte Suprema di Cassazione, previo richiamo delle disposizioni di cui agli articoli 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e 8 del d.p.r. 18 luglio 1986, n. 545, in relazione al negativo scrutinio circa la ricorrenza di alcune delle condizioni per la applicazione del Regolamento di disciplina militare (norme attualmente trasfuse nell’art. 1350 del Codice dell’ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), ha motivato che l’imputato “non aveva fatto nessun riferimento alla propria condizione di militare” (Analogamente questa Sezione ha affermato la sussistenza della clausola dell’articolo 199 cod. pen. con sentenza n. 14353 del 12.03.2008 – dep. 07.04.2008, Ruchini, Rv. 240015, sulla base del rilievo che “l’imputato, pur militare paracadutista agì [...] come un cittadino qualsiasi, senza vantare, né opporre alcuna qualità riferibile al suo stato militare”; e, con sentenza 5 maggio 2008, n. 19425, Carofalo, ha annullato con rinvio la decisione impugnata sotto il profilo dell’omesso accertamento sul punto se l’imputato, il quale agiva “al di fuori delle attività di servizio attivo e indossava abiti civili [...] avesse fatto alcun riferimento alla propria condizione di militare” nel perpetrare il delitto di ingiuria ad inferiore in danno di alcuni agenti di polizia giudiziaria “che lo avevano fermato per contestargli alcune infrazioni al Codice della strada”).

Mentre, proprio in termini con successivo arresto, questa Corte ha definitivamente chiarito che “il reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria è punibile pur quando il soggetto agente commetta il fatto fuori dal servizio, ove si qualifichi come militare nei confronti dei superiori persone offese” (Sez. I, n. 14351 del 12.03.2008 - dep. 07.04.2008, Spano, Rv. 240014)” (sent. 2621 del 28.9.2012).

In altra vicenda si è ribadito che “il reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria è punibile pur quando il soggetto agente commetta il fatto fuori dal servizio, ove si qualifichi come militare nei confronti dei superiori persone offese (Sez. 1, n. 14351 del 12.03.2008, dep. 07.04.2008, Spano, Rv. 240014).

Il principio affermato è stato logicamente correlato all’indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 367 del 2001, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 199 cod. pen. mil. pace, che scrimina per certi reati (tra i quali l’insubordinazione) i fatti commessi per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, osservando che la norma non deve essere interpretata (nel caso della insubordinazione) nel senso che si deve guardare solo alla condizione

*della persona offesa dal reato, potendo rilevare – per una lettura costituzionalmente orientata – anche la correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto e il servizio militare.*

*Il principio è stato riferito anche a precedente intervento di questa Corte (Sez. 1, n. 16413 del 03.03.2005, dep. 02.05.2005, Andresini, Rv. 231573), alla cui stregua (in fattispecie riguardante un militare in licenza e in abiti civili che, in stato di ebbrezza alcolica, aveva inveito all'indirizzo di appartenenti all'Arma dei carabinieri, intervenuti in un locale pubblico su segnalazione di alcuni avventori) la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore (art. 189 cod. pen. mil. pace), rivolta dal militare appartenente alle forze armate al di fuori dell'attività di servizio attivo e non obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione, prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace, coerentemente rimarcandosi che il soggetto agente nella fattispecie non si era qualificato come militare ed esulava del tutto, nella situazione creatasi, il profilo della tutela della disciplina.*

*L'indicato indirizzo interpretativo è pure confortato dagli artt. 5 della legge n. 382 del 1982 e 8 del D.P.R. n. 545 del 1986, che trovano il loro presupposto di operatività in presenza di una delle seguenti condizioni: svolgimento da parte del militare di un'attività di servizio, presenza in luoghi militari, uniforme indossata dal militare, ed esplicita indicazione della propria qualità di militare in relazione a compiti di servizio ovvero nei rapporti con altri militari in divisa o che si qualifichino come tali.*

*Alla stregua di questi principi, che il Collegio condivide e riafferma, nel caso in esame, è del tutto corretta e resiste alle infondate proposte obiezioni la ritenuta esclusa applicabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189 cod. pen. mil. pace, per la sussistenza della causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 dello stesso codice, poiché non risulta che il ricorrente, che si trovava in permesso e indossava abiti civili, abbia esternato la propria condizione di militare; i carabinieri sono intervenuti in ragione della loro qualifica di appartenenti alla forza pubblica e non in quanto superiori gerarchici dell'imputato; l'imputato ha proferito le frasi oggetto della contestazione all'indirizzo dei militari per ragioni attinenti al servizio di ordine pubblico da essi svolto, ma per cause del tutto estranee al servizio svolto da esso stesso, o collegate in itinere in modo del tutto estrinseco e occasionale all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina" (sent. 2619/12 del 28.09.2012).*

### **g) Peculato militare**

Sugli elementi che distinguono il peculato ed il peculato d'uso, si è precisato che il requisito dell'immediata restituzione del bene (che consente di ritenere integrato il peculato d'uso) non può configurarsi "nell'abbandono del bene stesso in un momento sì incerto (anche se logicamente sospetto), ma in un luogo

*sicuramente diverso (senza avviso alcuno) da quello in cui il bene fu prelevato: di fatto esso non fu mai restituito” (sent. 788 del 28.09.2012).*

#### h) Art. 3 L. 9 dicembre 1941, n. 1385

*Sugli elementi necessari per integrare il reato di collusione del finanziere con estranei per frodare la finanza si è stabilito che “Perché sussista pertanto il reato occorre un accordo tra il militare appartenente alla Guardia di Finanza e l’estraneo, accordo il cui oggetto sia costituito dalla “frode alla finanza” la quale, secondo accreditata lezione ermeneutica di questa Corte, può consistere nell’indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell’interesse alla percezione dell’entrata tributaria (Cass., Sez. 1 n. 06/06/2007, n. 25819; Cass., 15/12/2005, n. 1303). Tanto premesso non può rilevarsi che nel caso dedotto all’esame della Corte la ricorrenza di tre telefonate il cui contenuto è rimasto sconosciuto non appare circostanza di fatto idonea a sostenere probatoriamente né un accordo tra il N. ed il M., né tampoco – e tale rilievo si appalesa decisivo - l’oggetto dell’accordo e cioè la frode che gli interlocutori intendevano consumare in contrasto con gli interessi pubblici tutelati dall’azione di istituto del Corpo. Né in tale direzione appaiono significativi i comportamenti ambigui assunti dagli imputati, e cioè la mancata verbalizzazione dell’accesso all’agenzia A. e l’asetticità dei rapporti successivi, sia per l’incertezza nella quale è rimasta la circostanza del momento in cui i prevenuti dettero avviso ai superiori che l’agenzia risultava chiusa rispetto alla prima telefonata al M. sia perché non deducibile da essi alcun accordo collusivo volto a una frode rimasta a tutt’oggi senza una precisa determinazione di contenuti” (sent. 782 del 28.09.2012).*

#### l) Falso in fogli di licenza, di via e simili

*Nel definire la nozione di fogli di via, la Corte ha affermato: “Detti titoli sono storicamente collegati ad una indicazione nominativa nata in epoca di una forte regolamentazione delle ipotesi di circolazione ed accesso negli stabilimenti militari, ma la previsione si distacca, come eloquentemente induce a fare la rubrica, dalla elencazione e pone in risalto che il falso che essa regola deve essere commesso nella formazione o nella alterazione di tutti i documenti autorizzatori della uscita o della entrata negli stabilimenti militari .In questa ottica appare corretta la riconduzione, nell’ambito della non tassativa ipotesi in disamina, del foglio di uscita del veicolo le volte in cui esso sia documento autorizzatorio alla uscita alla circolazione, al rientro del veicolo con il conducente che lo forma e lo integra, assumendosi le responsabilità di apporre veridiche attestazioni afferenti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chilometrica e quant’altro sia nel documento previsto” (sent. 125 dell’8.2.2012).*

## l) Diffamazione

La Corte ha precisato che integra la circostanza aggravante del fatto determinato il riferimento nello scritto diffamatorio “ *all’indebita e remunerata navigazione su Internet in orario di ufficio e alla formazione dei fogli di viaggio di missione finalizzati solo al rientro a casa nel fine settimana*” (sent. 791 del 28.9.2012).

## m) Furto militare

Sui rapporti tra i reati di furto militare e appropriazione indebita si è affermato: “*La tesi difensiva, ribadita con il ricorso, della sussumibilità del fatto nell’ambito dell’appropriazione di cose smarrite di cui all’art. 236 cod. pen. mil pace è, inoltre, in diritto, in palese contrasto con i condivisi principi di diritto affermati in questa sede di legittimità, alla cui stregua deve considerarsi smarrita la cosa che è materialmente e definitivamente uscita dalla detenzione del possessore, e non la cosa che sia stata solo momentaneamente dimenticata e della quale si conservi memoria del luogo in cui ritrovarla (tra le altre Sez. 4, n. 11148 del 06.06.2000, dep. 31.10.2000, Frenicchi G. e altri, Rv 217658; Sez. 2, n. 5905 del 20.12.2005, dep. 14.2.2006 P.M. in proc. Scaffini, Rv. 233495; Sez. 2, n. 25939 del 17.6.2010, dep. 07.07.2010; P.M. in proc. Contessi, Rv. 247752), ne più specificamente la cosa che, conservando chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, rimane, anche venendo meno la relazione materiale tra essa e il suo titolare, sotto il potere di fatto di quest’ultimo, come l’assegno o la carta di credito (Sez. 2, n. 11034 del 16.06.1999, dep. 28.09.1999, P.M. in proc. Occigano, Rv. 214359; Sez.2 n. 8109 del 26. 04 2000, dep. 08.07.2000, Gorini, Rv. 216589) o la tessera bancomat (Sez. 5, n. 11860 del 22.09.1998, dep. 16.11.1998, De Antonis, Rv. 211920), o il telefono cellulare (Sez. 5, n. 40327 del 21.09.2011, dep. 08.11.2011, Tronca, Rv. 251723), da essi discendendo che, al di fuori dei casi di dismissione del bene, la presenza di segni chiari di individuazione del possessore legittimo del bene e la possibilità della individuazione del suo titolare, come nella specie, denota che non è venuta meno la relazione materiale del titolare con la cosa e che la condotta appropriativa integra sotto il profilo materiale e quello psicologico il delitto di furto*” (sent. 790 del 28.09.2012).

## n) Truffa

In materia di rapporti tra truffa militare e abuso di ufficio, in relazione alla liquidazione di fogli di viaggio fraudolentemente formati, si è affermato che correttamente viene contestata la truffa e non l’abuso di ufficio “*una volta che la liquidazione dei fogli di viaggio da parte del soggetto agente era sostenuta da una falsa rappresentazione della realtà diretta non (ovviamente) a ingannare il loro autore, ma gli organi supervisorori senza i quali il pagamento non sarebbe avvenuto. Né può sostenersi, a fronte dei risultati istruttori, che le giustificazioni di spesa fossero reali o che comunque lo fossero ( come doveroso) nella loro interezza*” (sent. 788 del 28.09.2012).



# Diritto processuale

## a) Questioni sulla giurisdizione

Sull'obbligo del giudice di rilevare il proprio difetto di giurisdizione, si è affermato che la verifica della giurisdizione *“precede sul piano logico ogni altro tipo di indagine rimesso alla condizione del giudice, il quale pertanto, fin dall'inizio del procedimento e, successivamente, in ogni stato e grado di esso, ha in ogni momento il potere – dovere di controllare, anche d'ufficio, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrano o meno nell'ambito della propria giurisdizione, essendo tenuto all'immediata declaratoria di carenza di giurisdizione, non appena abbia raggiunto un convincimento in tal senso”* per cui *“Nessun addebito può pertanto essere mosso al Tribunale militare .... per aver esso ritenuto che i fatti ascritti ad A.E., L.L., C.R. e Z.M. (diffamazione aggravata e cospirazione in concorso per compromettere l'autorità di D.S., comandante la stazione carabinieri di ....) fossero da qualificare come reati di calunnia e di abuso di ufficio, con conseguente trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ...., ancor prima di pronunciarsi sulle prove richieste dalle parti e senza acquisire il previo loro parere”* (Sent. 118 dell'8.2.2012).

Sull'individuazione del reato più grave, ai fini di valutare gli effetti della connessione tra reati comuni e militari, si è in un caso di specie affermato: *“tra i reati contestati e giudicati, quello di collusione contemplato dall'ordinamento penale militare deve ritenersi il più grave, in quanto sanzionato edittalmente con la pena da due a dieci anni di reclusione, a fronte a quello di falso (artt. 479 e 476 c.p. ), per il quale procede il giudice ordinario, sanzionato con la pena da uno a sei anni di reclusione. E' pur vero che detto reato è sanzionato con la pena da tre a dieci anni di reclusione se aggravato ai sensi del 2° comma dell'art. 476 c.p., ma, come correttamente rilevato dal giudice territoriale, nel caso in esame non risulta affatto contestata l'aggravante citata, mentre il reato militare è stato contestato con l'aggravante di cui all'art. 47 n. 2 c.p.m.p., la quale deve essere considerata nel computo della sanzione e comporta un incremento del massimo edittale che occorre conteggiare ai fini della valutazione giudiziale della gravità di cui si discetta”* (sent. 782 del 28.09.2012).

Sugli effetti della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja in data 3.2.2012 in materia di immunità degli Stati per atti delle proprie forze armate in territorio estero, la Corte ha affermato: *“Ritiene il Collegio doversi valutare l'effetto che sullo stato dei “principi viventi” in tema di giurisdizione ha avuto il detto pronunciato, e pertanto esaminandolo come dictum del Giudice internazionale ben prima che come*

*fonte di una soluzione giuridica dotata di elevata plausibilità: ci si riferisce in particolare alla affermazione per la quale, allo stato attuale del diritto internazionale, si deve escludere che le violazioni dello jus cogens siano suscettibili di incidere sul diritto all'immunità che spetta agli Stati e si deve, di contro, affermare che esse interessano la sola conservazione della sovranità, nessuna – per quanto esecrabile – condotta potendo raggiungere il valore di “punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità” nazionale. Alla chiarezza di tale dictum va altresì giustapposto il rilievo per il quale, come rilevato dalla decisione del 3.2.2012, nessuna Corte Suprema ha espresso pronunziati animati dagli stessi principi assunti dalle Sezioni Unite di questa Corte a fondamento delle decisioni del 2004 e del 2008. E pertanto, se è ben vero che non è dato desumere dalla statuizione della Corte internazionale argomenti in grado di sconfessare la persuasività e solidità giuridica dei principi fino ad ora affermati da questa Corte, tale statuizione, nel rammentato quadro di sostanziale isolamento della posizione del Giudice italiano, consiglia certamente di valutare le statuizioni del 2004 e del 2008 – espressamente intese come fonti di un contributo “all'emersione di una regola conformativa dell'immunità dello Stato estero” – come un tentativo, dettato da esigenze di affermazioni di principi di civiltà giuridica, che, in difetto della sua “convalida” da parte della Comunità internazionale della quale la Corte dell'Aja è il massimo momento di sintesi giurisdizionale, non è stato, o non è stato ancora, fornito della necessaria condivisione, e che, per questa ineluttabile considerazione, non può essere portato ad ulteriori applicazioni. Le espressioni di pieno consenso alle posizioni della Corte italiana da parte di autorevole parte della dottrina e lo stesso sintomatico emergere di opinioni dissenzienti nella pronunzia della Corte internazionale non hanno escludere che in avvenire il principio del necessario ritrarsi della immunità per gli Stati che agiscano jure imperii quando l'azione incida sui diritti individuali di rilievo primario per i cittadini possa essere in tutto o in parte acquisito dalla Comunità internazionale. Ma allo stato ciò non è. Quanto all'incidenza giuridica della sentenza della Corte internazionale sul giudizio in questa sede di legittimità rispetto alla questione decisa, nella specie, dai giudici militari, va rammentato che detta Corte internazionale, esaminando le vicende processuali fatte segno a ricorso della Repubblica Federale, ha affermato la responsabilità internazionale dell'Italia per l'attività dei propri giudici (di merito e di legittimità, ivi comprese le Sezioni Unite della Corte di cassazione) che, nelle rammentate vicende, non ebbero a concedere l'immunità giurisdizionale dalla Germania. E, di qui la Corte ha statuito che l'Italia dovesse, a titolo di riparazione, ripristinare la situazione che esisteva prima che l'atto illecito fosse commesso, intervenendo su tutti i piani possibili e senza che, a tal fine, assumesse alcun rilievo che talune decisioni siano passate in giudicato. E ciò nella logica per la quale, individuati gli obblighi imposti all'Italia, residuasse a quest'ultima la determinazione delle modalità. Orbene, pur nella evidenza della totale autonomia della funzione giurisdizionale – e pertanto della piena libertà di decidere della Corte di legittimità che di essa è massima espressione – da vincoli diretti ed immediati scaturenti dal dictum della Corte internazionale, ancor più per la estraneità della vicenda sostanziale e processuale qui in disamina da quella fatta segno al ricorso della Repubblica Federale in Germania, appare al Collegio che sia decisione conforme al sopra ricordato*

stato del diritto internazionale e, al contempo, coerente con gli obblighi della Repubblica Italiana, quella di accoglimento – come anticipato in premessa – dell'assorbente secondo motivo del ricorso. Né, si badi, il riconoscimento dell'immunità per atti o comportamenti lesivi di diritti fondamentali – come prospettato nella specie dal motivo ritenuto fondato – pone al Collegio una rilevante questione di legittimità costituzionale. E' ben vero, infatti, che l'art. 10, comma primo, Cost., nel disporre che l'ordinamento interno si conforma al diritto internazionale generalmente riconosciuto, richiede che ogni fonte interna sia non incompatibile con le norme consuetudinarie internazionali, con la conseguenza che la consuetudine internazionale assume bensì valore di fonte primaria – e quindi subordinata alla Costituzione (e ad essa sola) – e che le relative norme acquisiscono la funzione di "norme interposte" nel giudizio di legittimità costituzionale, sicché le norme ordinarie sono suscettibili di sindacato secondo il modello applicato con riferimento dell'art. 117 Cost.. Ma è anche vero che, ben più che per considerazioni riferibili ai rapporti internazionali (non potendosi escludere che l'incidente di costituzionalità esporrebbe l'Italia ad un nuovo ricorso innanzi alla Corte internazionale di giustizia), è la stessa considerazione dianzi formulata con riguardo alla portata della sentenza della Corte dell'Aja che toglie ogni rilevanza al dubbio sopra formulato ed impone pertanto di non sollevare la questione: ed infatti il diniego della attuale sussistenza di una consuetudine internazionale quale quella divisata a suo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte comporta necessariamente l'inesistenza delle "norme interposte" e fa venir meno, di necessità, alcuna rilevanza al dubbio stesso di illegittimità costituzionale" (sent. 583 del 30.5.2012).

## **b) Questioni sul rapporto processuale, sulle parti e sulla loro regolare costituzione**

Sui presupposti per disporre la visita fiscale per verificare la legittimità dell'impedimento a comparire, si è affermato che "un controllo di questo tipo si giustifica in presenza di dubbio sull'attendibilità del certificato medico comprovante l'impedimento a comparire, al fine di accertare l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con la partecipazione all'udienza (Sez. 4, n. 2838 del 20.11.2008, dep. 22.01.2009 Zenobi rv. 242492): ma , appunto, nel caso di specie nessun certificato medico attestava un impedimento attuale dell'imputato" (sent. 565 del 23.5.2012).

Sugli effetti processuali della morte dell'imputato avvenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna ma prima del passaggio in giudicato si è stabilito che la sentenza "non potendo essere impugnata dall'imputato, non può passare in cosa giudicata e deve essere annullata nei confronti del predetto. La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato della sentenza estingue il reato, ex art. 150 c.p.." e, inoltre, "comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale: la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico (V. Sez. 4 sentenza n. 44663 del 14.10.2005, Rv. 232620)" (sent. 3609 del 05.12.2012).

La Cassazione ha ribadito che la nullità derivante dall'omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia non costituisce nullità insanabile bensì nullità a regime intermedio *“che deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione o all'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità. Né l'interesse dell'imputato non comparso a essere assistito anche dal difensore non avvisato può essere fatto valere successivamente in quanto tale interesse non è riconducibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice (Sez. U., n. 39060 del 16.07.2009, dep. 8.10.2009, Aprea, Rv. 244188)”* (sent. 3610 del 05.12.2012).

### c) Termini processuali

In merito ad eccepita tardività del ricorso interposto dal pubblico ministero, la Corte ha precisato che *“il periodo di sospensione dei termini feriali opera anche in relazione agli atti compiuti dal PM”* (sent. 1508 del 23.5.2012).

Quanto alla restituzione nel termine, è stato affermato: *“Spetta, tuttavia, all'istante indicare la data precisa in cui ha avuto postuma conoscenza del provvedimento, nonché rappresentare e dimostrare le circostanze relative, in quanto si tratta di requisito di ammissibilità della richiesta di restituzione nel termine la quale deve essere presentate nel termine di trenta giorni, stabilito a pena di decadenza a sensi dell'art. 175 comma 2 - bis, cod. proc. pen.”* (sent. 338 del 7.2.2012).

Si è inoltre esplicitato che, al fine di determinare i termini per l'impugnazione, è irrilevante la natura festiva del primo giorno di decorrenza, essendosi nel caso di specie affermato: *“Il termine per il deposito del gravame è iniziato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, e quindi dall'11 dicembre 2011, a prescindere dalla sua natura festiva, ai sensi dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non derogato dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., e ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., operando la proroga di diritto al giorno successivo non festivo per il termine finale di decorrenza, e non per quello iniziale”* (sent. 3610 del 05.12.2012).

### d) Richiesta di procedimento

Sul requisito di tempestività della richiesta di procedimento, è stato affermato che correttamente il giudice del merito aveva fatto decorrere il relativo termine non già dalla ricezione da parte del comandante di corpo della comunicazione della notizia di reato bensì da una precedente informazione del fatto al medesimo comandante a mezzo di una segnalazione in quanto *“la specificità del dato, che riguarda il*

*riferimento contenuto nella segnalazione, nel caso di specie, agli elementi fondamentali del fatto e del soggetto coinvolto, è stata ragionevolmente valorizzata al fine di ritenere provata con essa, e non con la successiva notizia di reato, la data di decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di procedimento, e tale congrua valutazione prescinde da ogni questione, pure prospettata, in merito alla natura delle segnalazioni e alla regolamentazione della materia” (sent. 2619 del 28.09.2012).*

#### **e) Prove (natura, formazione, utilizzabilità)**

*Sulla natura delle relazioni di servizio in rapporto a quanto stabilito dall’art. 63 co. 2 c.p.p., si è precisato che “la richiesta di relazione nell’ambito del rapporto di ufficio non integra richiesta di dichiarazioni davanti al P.G. La redazione di relazioni di servizio infatti rientra nell’ordinario svolgimento delle funzioni istituzionali svolte dagli imputati, non solo, la norma richiamata trova applicazione allorché una persona non imputata compaia davanti all’autorità giudiziaria ovvero a quella di polizia e quando dalle dichiarazioni in quel contesto rese emergano indizi di reità. Nel caso in esame non v’era comparizione personale della tipologia detta e non v’erano dichiarazioni indizianti riferibili agli imputati rese in quel contesto” (sent. 782 del 28.09.2012).*

*Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali a seguito di contestazione, si è affermato: “la dichiarazione dibattimentale del testimone che sono rispondenti al vero il fatto o la circostanza riferiti in sede di indagine di cui a contestazione per non averne avuto ricordo è utilizzabile, quanto al contenuto relativo alla sussistenza del fatto o circostanza, atteso che la risposta alla contestazione per difetto di ricordo ha introdotto nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza” (sent. 317 del 28.3.2012).*

*Sugli effetti della violazione dell’art. 210 c.p.p., si è precisato che tale violazione “non determina tuttavia la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel procedimento principale, ma la nullità della deposizione ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché la inutilizzabilità di una prova ai sensi dell’art. 191, comma 1 cod. proc. pen. consegue solo ai casi in cui la prova sia stata assunta “in violazione dei divieti stabiliti dalla legge”, e non quando l’assunzione della prova pur consentita, sia avvenuta l’osservanza delle formalità prescritte. In tale ultimo caso trova applicazione il regime della nullità che è di carattere intermedio, e quindi non rilevabile dopo la deliberazione della sentenza di primo grado e da parte dell’imputato non interessato alla violazione della indicata disposizione (Sez.1, n. 8082 del 11/002/2010, dep. 01/03/2010, Visentin, Rv. 246329).*

*Consegue a tali rilievi che nella specie non ricorre il caso di inutilizzabilità e che la nullità, prospettabile in via di eccezione, non può essere rilevata in questa sede.*

*Anche quanto al secondo dedotto profilo di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da L.F. il ricorrente non solo non si è correlato al rilievo, svolto dalla Corte di merito, della carenza di prova dell'assunta convivenza more uxorio, opponendo la sola generica dichiarazione di convivenza resa da esso stesso e dalla teste, dopo che quest'ultima alla domanda del Presidente se avesse vincoli particolari con l'imputato, come da stralci del verbale allegati al ricorso, aveva dichiarato, all'inizio della testimonianza, di esserne la fidanzata, ma soprattutto non ha considerato che l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà di astensione non determina la inutilizzabilità della prova, ma una nullità solo relativa che, come tale, deve essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati dall'art. 181 cod.proc.pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 13591 del 12/03/2010, dep. 12/04/2010, D'E. e altro, r.v. 246715; Sez.6, n. 10065 del 18/01/2005, dep. 15/03/2007, Mascia, Rv. 231479; Sez.4, n. 40093 del 08/10/2002, dep. 27/11/2002, Di Benedetto, Rv. 222901), e non inammissibilmente, come è avvenuto con le conclusioni assunte nel giudizio di secondo grado" (sent. 786 del 28.9.2012).*

#### **f) Udienza preliminare**

*Sulla legittimazione del G.U.P. a dare una diversa qualificazione giuridica del fatto, si è evidenziato che la Corte di Cassazione "ha più volte affermato – in coerenza con la linea interpretativa fissata dalle sezioni unite (Sez. U., n. 16 del 19.6.1996, dep. 22.10.1996, Di Francesco, Rv. 205617) – che, in applicazione del principio di legalità, al giudice è consentito sempre, e quindi anche nella udienza preliminare, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nella imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero, che rileva esclusivamente sotto il diverso profilo della immutabilità della formulazione del fatto inteso come accadimento materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 4864 del 14.07.1997, dep. 6.11.1997, P.G. in proc. Cavaliere, Rv. 208724; Sez. 6, n. 3503 dell'11.11.1998, dep. 27.01.1999, P.M. in proc. Manno, Rv. 212213; Sez. 6, n. 3658 del 16.11.1998, dep. 15.12.1998, P.M. in proc. Carlutti C. e altro, Rv. 212688; Sez. 3, n. 1803 del 01.12.2010, dep. 20.01.2011, Alain e altri, Rv. 249334).*

*Tale potere-dovere, che si esplica attraverso l'accertamento che la fattispecie astratta, sotto la quale deve essere ricondotta la fattispecie concreta, è altra da quella ipotizzata, è ritenuto, infatti, connaturale allo stesso esercizio della giurisdizione risolvendosi in esatta applicazione della legge, espressa con norma di portata generale dall'art. 521 cod. proc. pen., senza toccare il fatto e incidere sull'esercizio dell'azione penale.*

*A tale riguardo si è, in particolare, rimarcato che, al di là della sua rubrica, che "preannuncia che la norma si interessa della modificazione della imputazione", "il testo dell'art. 423 cod. proc. pen. si interessa del fatto, riservando al P.M. la possibilità di contestarne la modificazione, se, come prevede il comma 1, il fatto è diverso, e richiedendo l'autorizzazione del giudice perché il P.M. possa contestarla se, ai sensi del comma 2,*

*il fatto è nuovo, senza che il giudice abbia il potere discrezionale di negare l'autorizzazione una volta acquisito il consenso dell'imputato, intendendo per fatto un dato empirico, fenomenico, un dato della realtà, un accadimento, un episodio della vita umana cioè la fattispecie concreta, e non la fattispecie astratta", nella quale collocare la prima. In tal modo, l'indicata norma se conferisce il potere di modificare il fatto soltanto al Pubblico Ministero, che ne è esclusivo dominus come fattispecie concreta, non incide – pur non escludendo che la iniziativa possa muovere dallo stesso Pubblico Ministero – sulla modificazione della qualificazione giuridica del fatto come fattispecie astratta operabile da parte del G.U.P. nell'esercizio di un potere che non tocca l'autonomia dei poteri del Pubblico Ministero (Sez. U., n. 16 del 19.06.1996, citata)" (sent. 2619 del 28.0.2012).*

### **g) Appello**

Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte ne ha ravvisato l'infondatezza in un caso in cui *"alla luce degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la richiesta sia nell'atto di appello che nel ricorso in esame non è stata rappresentata come prova decisiva idonea a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato, tenuto conto, peraltro, che prospettava in maniera generica il contrasto degli ordini e servizi violati dagli imputati con le direttive ONU delle quali si chiedeva l'acquisizione"* (sent. 317 del 28.3.2012).

In merito all'obbligo di motivazione del diniego della richiesta di rinnovazione, si è stabilito che *"in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o la negazione di responsabilità dell'imputato"* (ord. Sez. VII, 5498 del 14.3.2012).

Nello stesso senso, si è ribadito che *"la presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale rende la rinnovazione in appello un istituto eccezionale, con conseguente possibilità per il giudice, che la rinnovazione non disponga, di motivare detta decisione anche implicitamente, facendo riferimento alla completezza e coerenza del materiale probatorio acquisito e alla sua idoneità a fondare una decisione. In questo senso si è espressa più volte, anche da ultimo, questa Corte, affermando che "la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo*

sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento” – Sez. 5, n. 15320 del 10.12.2009 (dep. 21.4.2010), Pacini, Rv. 246859” (sent. 1115 del 20.11.2012).

Sulle modalità (e sulla relativa verifica) della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, si è stabilito che *“il giudice dell'appello investito della cognizione dei punti, inerenti al gravame e relativi all'operato accertamento della penale responsabilità, è certamente abilitato a (ri)esaminare ex officio la questione della validità (negata dal primo giudice) della rinuncia alla prescrizione al fine della declaratoria della estinzione del reato ai sensi degli articoli 129, comma 1, e 609, comma 2, cod. proc. pen.”* e che tale rinuncia deve ritenersi validamente formulata qualora l'imputato abbia *“sottoscritto (peraltro con lo esplicitato intento di farla propria) la memoria difensiva recante la rinuncia alla prescrizione, anziché indirizzare direttamente la dichiarazione alla corte procedente a giudizio”* e non appaia *“ragionevolmente dubitabile la volontà espressa della parte di rinunciare alla prescrizione”* (sent. 785 del 28.09.2012).

#### h) Regole di giudizio

Sul parametro dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” cui deve improntarsi la sentenza di condanna, si è precisato che tale principio impone al giudice *“per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245879; Sez.1,n. 17291 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampa, Rv. 247449; Sez.1, n. 41110 del 24/10/2011, dep.11/11/2011, PG in proc. Javad, Rv:251507), un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dubbio” e comportando che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)”* (sent. 784 del 28.9.2012).

Quanto ai limiti di applicabilità della procedura di correzione degli errori materiali, si è stabilito: *“Questa Corte ha già affermato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen. prima della sua definitività, in quanto tale omissione integra una obiettiva assenza di un capo della sentenza, che comporta l'invalidità della decisione che accoglie parzialmente una richiesta inscindibile di patteggiamento, ex art. 444, comma 3, cod. proc. pen., e che deve essere, per l'effetto, rivisitata da parte del giudice di merito tramite l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; né può essere rettificata in parte qua con la procedura di correzione di errore materiale in sede esecutiva la sentenza di patteggiamento che non contenga la concessione della sospensione condizionale della pena, oggetto di accordo delle parti, e che non sia stata oggetto di impugnazione”* (ord. Sez. VII, 17410 dell'11.10.2012).



Sulla compensazione delle spese in sede di condanna, si è affermato: *“La impugnata compensazione è stata adeguatamente motivata dal giudice di secondo grado il quale, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’ha giustificata con il parziale accoglimento, osteggiato dalla P.C. pertanto soccombente sul punto dell’appello proposto dall’imputato”* (ord. Sez. VII, 10371 del 24.5.2012).

Sulla impossibilità di condannare alle spese la parte civile di cui sia stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenza di non luogo a procedere, si è affermato: *“Non ignora la Corte il principio di diritto fissato nell’arresto di legittimità invocato dal difensore del giudicabile resistente, secondo il quale “l’inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di non luogo a procedere proposto dalla persona offesa costituita parte civile comporta la condanna di quest’ultima a rifondere all’imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli art. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma , più in generale, l’art. 91 cod. proc. civ. che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione, che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso ad iniziativa di una parte privata, rimasta soccombente nei confronti di un’altra”* (Sez. VI, 12 maggio 2009, n. 20369, P.C. in proc. Rienzi, massima n. 243677; cui adde: Sez. VI, 12 maggio 2010, n. 29274, Rinaldi e altro, massima n. 248256, con identica motivazione in parte de qua).

*Il precedente risulta in termini, pur se nella specie la persona offesa ricorrente non si è costituita parte civile; infatti la persona offesa, pur non rivestendo, in generale, la quale di parte processuale in senso tecnico (Cass. , Sez. II, 1° luglio 2008, n. 36579, P.O. in proc. Bassini e altro, massima n. 241115; Sez V, 14 giugno 2007, n. 36657, Quilici, massima 237713), siffatta qualità acquista eccezionalmente nelle particolari ipotesi in cui esercita gli speciali diritti di impugnazione che la legge le conferisce, ai sensi dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. e , come appunto nella specie, ai sensi dell’art. 428, comma 2 , cod. proc. pen. Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover disattendere il succitato precedente. Non è certo in discussione il riconoscimento del “principio generale di causalità e soccombenza”.*

*Piuttosto, è il ricorso al ridetto principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato che non appare consentito, nella specie, alla stregua del protocollo di progressiva selezione delle fonti di diritto, stabilito dall’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, approvate con. R.D. 16 marzo 1943, n. 263.*

*In materia di regolamento delle spese dei giudizi di impugnazione tra le parti private l’art. 592, comma 4, cod. proc. pen., con vera e propria norma di chiusura, circoscrive, infatti, la previsione della condanna del “soccombente” esclusivamente nell’ambito dei “giudizi di impugnazione per i soli interessi civili”, così*

*ineluttabilmente implicando il divieto della condanna della parte de qua nei giudizi di impugnazione che siano, invece, instaurati "esclusivamente agli effetti penali".*

*E tale è, appunto, dopo le modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2006, n.46, all'art. 428 cod. proc. pen., "il ricorso per cassazione della persona offesa [...] contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all'esito dell'udienza preliminare" (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n.25695, P.C. in proc. D'Eramo, massima n.239701).*

*Orbene la positiva disciplina di esclusione della condanna della parte privata soccombente alla rifusione delle spese a favore della parte vittoriosa nei giudizi di impugnazione "agli effetti penali" preclude il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto palesemente difetta il presupposto stabilito dalla legge: che, cioè, la "controversia non [possa] essere decisa con una precisa disposizione" (sent. 2598 del 28.9.2012).*